

posizioni degli altri Stati

# gole Ue spettano da noi

reato

clusione **fino a 5 anni** e con misura **di 5 mila euro**; prescrizione di **3 anni** a fare presentazione o pubblicazione del reato attivo non è mai punito

**anni** e sanzioni pecuniaria senza limite; la prescrizione è di **5 anni** a fare del reato, fattispecie che coincide con l'assenza da parte della collettività; l'errore di fatto

con reclusione **fino a 7 anni** la condotta Companies Act che si applica di norma punisce con pena **fino a 2 anni** e

**anni** e procedibilità a querela, più multa condizione che non ci un danno diffuso imitatori

**o a 3 anni** in alternativa alla multa; in un anno o **350 quote** di sanzione gallo un anno di carcere e multa **fino a** più gravi

tratore delegato e direttore finanziario **anni** e multa **fino a 1 milione** di dollari **fino a 20 anni** e multa **fino a 5 milioni** di grado di consapevolezza.

## L'ANALISI

Andrea R. Castaldo

### Se la legge si decide in base a fattori esterni

**I**l falso in bilancio torna protagonista della scena politica e lo fa in modo divisivo. Il testo scritto definitivo della riforma non è ancora noto, ma le anticipazioni disegnano un intervento modificativo in profondità dell'attuale disciplina, agitando i sonni di chi dovrà fare i conti con il suo impatto, in primo luogo commercialisti e mondo imprenditoriale.

Sul piano procedurale, il Governo è intenzionato a concentrare l'articolato in un maxi emendamento da presentare in aula al Senato, dove è in corso la discussione sul disegno di legge Grasso in tema di criminalità economica. Su quello sostanziale, pare ormai raggiunto un accordo di maggioranza che vede l'eliminazione dell'area parziale di esenzione penale, sostituita da un regime sanzionatorio differenziato grazie all'identikit economico della società.

Ma procediamo con ordine. Gli articoli 2621-2622 del Codice civile attualmente vigenti configurano un sistema progressivo, ispirato alla reale offensività, partendo da una condotta base (le false comunicazioni sociali), per arrivare a un'altra a disvalore rafforzato (falsità produttive di danno alla società, ai soci e ai creditori). Ne conseguono effetti sulla species del reato

(rispettivamente, contravvenzione e delitto), sulla durata della pena, sulla procedibilità d'ufficio o a querela (fatta salva l'ipotesi delle quotate, per le quali si ritorna al regime d'ufficio). Il tutto sul presupposto di ancorare la punibilità alla lesione effettiva del bene giuridico tutelato, lasciando alla sanzione amministrativa il compito di perseguire condotte comunque illecite, in sintonia con il principio costituzionale della sussidiarietà dell'intervento penale. Ecco perché il reato non sussisteva quando la rappresentazione del quadro economico non fosse stato alterato in modo sensibile dalla falsa comunicazione sociale. Con l'ulteriore

#### LA RIFLESSIONE

**Non si deve assicurare impunità a chi inganna ma riconoscere gli errori causati da caos normativo e burocrazia**

clausola di salvaguardia dell'irrelevanza penale nei casi di variazione del risultato di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o del patrimonio netto all'1 per cento.

Si può discutere se tale opzione politico-criminale fosse corretta o meno, ma di certo la semplificativa approssimazione del falso in bilancio depenalizzato, uno slogan di cui si sono impadroniti i non addetti ai lavori, ha contribuito all'ambiguità di fondo che caratterizza la riforma, rischiando di far perdere gli aspetti positivi rintracciabili negli articoli vigenti. Che, detto per inciso, nascevano dalla profonda insoddisfazione della disciplina pregressa, accusata di essere panpenalizzante e di punire

falsi marginali, sull'onda di noti fatti di cronaca.

Viceversa, l'emendamento ritorna all'antico, cancellando la soglia di non punibilità. Passando dalla *pars destruens* alla *construens*, la fisionomia del reato insegue dunque un nuovo modello: l'abbandono della procedibilità a querela, la costruzione sempre come delitto (con sottinteso e inconfessato desiderio di una prescrizione lunga e della punibilità del tentativo), la mera attenuazione della cornice edittale della pena se i ricavi lordi della società non superano una soglia determinata. Insomma, modifiche ispirate a massima deterrenza, in linea con il clima di sottile demagogia e simbolismo che si respira nel settore penale. Nello specifico, fra le ipotesi prese in esame si è anche ipotizzato di individuare un'asticella a 600.000 euro di volume d'affari, per distinguere la reclusione da 1 a 3 anni da quella da 3 a 6. Ora, è strano davvero il principio in virtù del quale rischia di più non chi commette un falso più grave, ma chi guadagna di più e fa bene l'imprenditore. In sostanza, si finisce per parametrare la pena non sull'offesa, ma sulla tipologia dell'attività svolta, che nulla ha in comune con la prima. Senza contare come il limite dei ricavi troppo basso finisca per attirare nella fascia alta delle pene la maggior parte delle imprese. Un'ulteriore riflessione è auspicabile. Non si tratta di assicurare impunità a chi inganna, ma semplicemente di riconoscere con senso pratico che molte volte il bilancio falso è frutto di errori causati da caos normativo ed esasperati adempimenti burocratici.